



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 14.02.2006

Protocollo: 545/V

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali dell'Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici tecnici di finanza

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e per conoscenza:

Al Dipartimento per le politiche fiscali

ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni

ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

All'Area affari giuridici e contenzioso

SEDE

All'Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – laboratori chimici

SEDE

Al Ministero delle Attività Produttive

ROMA

All'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale
Gestione Tributi-Direzione Servizi al
Contribuente Ufficio Rimborsi e Riscossione

ROMA-EUR

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti -Unità di gestione Autotrasporto
di persone e cose
ROMA (fax 06-41584244)

Al Comitato Centrale Albo degli
Autotrasportatori –
Via Giuseppe Caraci, 36
ROMA (fax 06-41733118)

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

Alle Province Autonome di
TRENTO
BOLZANO

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
(fax 06/6873547)

All' U.P.I. - Unione Province
Italiane
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
(fax 06/6873720)

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
ROMA
(fax 06/5923713)

All'ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)

All'UNCI- Via San Sotero,32
ROMA (fax 06-5542090)

All'AGCI-Viale Palmiro Togliatti,
1651 ROMA (06-40500007)

All' ANITA
Via Oglio, 9-ROMA
(fax 06-8554066)

Alla CONFETRA
Via Panama, 62-
ROMA
(fax 06-8415576)

All' Asstra
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
ROMA
(fax 06-68603555)

Al C.U.N.A (Coordinamento
Unitario Autotrasporto)
Via Nomentana, 248
ROMA
(fax 06-86212589)

All'U.T.I.
Via Oglio, 9
ROMA
(fax 06-8554066)

Alla Federcorrieri
Via Sammartini, 33
MILANO
(02-67072285)

Alla FITA
Via Guattani, 13
ROMA
(fax 06-44118903)

All' ANEF Associazione Nazionale
Esercenti Funiviari
Via Padova,27
ROMA
(06-44118903)

All' ANAV
Piazza dell'Esquilino,29
ROMA
(06-4821204)

Alla Federazione Autotrasportatori
Italiani
Via Bacchiglione, 16
ROMA
(fax 02-5397381)

Alla Grandi Reti Soc.Cons.a.r.l.
Via Monferrato,7
MILANO
(fax n.48012170)

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

Al Consorzio Italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV Novembre, 7
CASALECCHIO di
RENO (BO)
(fax 051/254440)

Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)

OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per uso di autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. – Consumi anno 2005.

Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante “Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica” all’art. 1 comma 9, ha disposto l’aumento delle aliquote d’accisa relative alla benzina senza piombo ed al gasolio utilizzato come carburante.

Pertanto, a partire dalla data del 22 febbraio 2005 l’aliquota dell’accisa afferente il gasolio ad uso carburazione è stata incrementata da euro 403,21391 per mille litri ad euro 413,00 per mille litri.

Il comma 10 del predetto art. 1 ha, inoltre, stabilito che l’incremento dell’accisa relativa al gasolio usato come carburante venga rimborsato nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

- a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

I soggetti precitati potranno, quindi, usufruire del rimborso della differenza tra le due aliquote sopra indicate, pari ad euro 9,78609 per mille litri, rispetto ai consumi di gasolio ad uso carburazione effettuati a partire dal 22 febbraio 2005.

Ciò posto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici e degli operatori interessati sugli adempimenti utili alla fruizione della misura agevolativa predetta.

Si evidenzia, quindi, che:

- per ottenere il rimborso della quota corrispondente all'incremento dell'aliquota d'accisa relativa al gasolio per autotrazione, stabilito con il decreto-legge n. 16/2005 (convertito nella legge n.58/2005), ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione, i soggetti indicati nell'elencazione sopra riportata presentano apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell'11 ottobre 2000) entro il **30 giugno 2006**;
- l'entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l'importo del beneficio fruibile, pari ad euro 9,78609 per mille litri, per il totale dei litri di gasolio consumati;
- le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto;
- per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il **30 giugno 2007**;
- per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**;

- per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che il testo dell'art. 6 del DPR n. 444/1997, relativo al "Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisiti di carburante per autotrazione", concernente l'individuazione dei limiti di applicabilità del regolamento suddetto è stato modificato con l'art. 1, comma 109, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006).

In particolare, la legge finanziaria per l'anno in corso ha integrato il testo del citato art. 6 del DPR n. 444/1997 stabilendo che le disposizioni del regolamento in questione non si applicano agli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Pertanto, come già evidenziato in passato, si ribadisce che :

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante,
- diversamente, gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico -floppy disk o cd-rom- al competente ufficio territoriale dell'Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito; Direzione Circostrizionale di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla

presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch'essi reperibili sul sito internet), questa Agenzia provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul proprio sito internet, all'indirizzo *www.agenziadogane.it*, il relativo software, opportunamente aggiornato.

Della disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.

Il Direttore reggente dell'Area Centrale
Dr. Paolo Di Roma